

# SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

## 1<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno,  
ordinamento generale dello Stato e della Pubblica amministrazione)

### 111° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 8 GENNAIO 1992

(Antimeridiana)

**Presidenza del Presidente ELIA**

#### INDICE

##### Disegni di legge in sede deliberante

«Norme sulla giurisdizione della Corte dei conti e istituzione di sezioni staccate di tribunali amministrativi regionali» (2787), approvato dalla Camera dei deputati

«Istituzione delle sezioni regionali della Corte dei conti» (2538), d'iniziativa del senatore Murmura

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE .....	Pag. 2, 4, 5, e <i>passim</i>
ACONE (PSI) .....	3, 6, 8
GALEOTTI (Com.-PDS) .....	8
MAFFIOLETTI (Com.-PDS) .....	3, 5
MURMURA (DC), relatore alla Commissione ..	2, 3, 4 e <i>passim</i>
PONTONE (MSI-DN) .....	8

*I lavori hanno inizio alle ore 9,40.*

#### **DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE**

«**Norme sulla giurisdizione della Corte dei conti e istituzione di sezioni staccate di tribunali amministrativi regionali**» (2787), approvato dalla Camera dei deputati

«**Istituzione delle sezioni regionali della Corte dei conti**» (2538), d'iniziativa del senatore Murmura  
(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge: «Norme sulla giurisdizione della Corte dei conti e istituzione di sezioni staccate di tribunali amministrativi regionali», già approvato dalla Camera dei deputati e: «Istituzione delle sezioni regionali della Corte dei conti», d'iniziativa del senatore Murmura.

Ricordo che il nostro esame si basa sul testo del disegno di legge n. 2787. Riprendiamo la discussione sospesa nella seduta di ieri.

Do lettura del parere espresso dalla 5<sup>a</sup> Commissione permanente sul disegno di legge:

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, per quanto di propria competenza, dichiara di non opporsi al suo ulteriore *iter*, confermando il parere già reso in data 12 giugno 1991 sul testo, a condizione, ai sensi dell'articolo 40 del Regolamento, che siano aggiornate le clausole di copertura di cui agli articoli 6 e 12, facendole decorrere dal 1992 e riferendole all'intero triennio 1992-1994, utilizzando gli appositi accantonamenti della legge finanziaria 1992. Quanto all'emendamento 1.0.2/B, in mancanza di una precisa quantificazione del medesimo, non può che confermare il parere contrario, per mancanza di copertura, ai sensi della citata norma regolamentare, già reso sul precedente emendamento 1.0.2».

**MURMURA, relatore alla Commissione.** Signor Presidente, colleghi, credo che, in relazione al parere espresso dalla Commissione bilancio in data 28 dicembre 1991 sull'emendamento 1.0.2/B, da me formulato, la nostra Commissione possa in sostanza procedere, limitandosi all'esame del comma 1 e di parte del comma 2, fino alle parole: «per un periodo non superiore a tre anni».

Ricordo che il periodo di tre anni è quello già previsto in sede di conversione di un decreto-legge riguardante le tre sezioni regionali già istituite e funzionanti.

Per il resto, pur con un certo disappunto per l'eliminazione della previsione dei posti di dirigente generale, non possiamo insistere a causa di quelle considerazioni di urgenza complessiva del provvedimento già avanzate e per evitare una discutibile disparità di trattamento fra

le tre regioni in questione e le due a statuto speciale in cui queste sezioni già funzionano da un lato e il resto del territorio nazionale dall'altro.

Ritengo poi di poter esprimere sin da ora un parere favorevole sull'ipotesi di emendamento che concerne la copertura finanziaria.

ACONE. Signor Presidente, prendo atto del parere della Commissione bilancio relativamente alla questione dell'istituzione di posti di dirigente generale, e capisco e condivido le osservazioni fatte dal relatore, senatore Murmura. Voglio anch'io esprimere il disappunto perchè con questo disegno di legge non si possono istituire, come auspicavamo, posti di direttore generale, secondo le ripartizioni già disegnate.

Sulla parte relativa all'emendamento 1.0.2/B, differente dal problema di cui ho parlato, esprimo naturalmente il voto favorevole del Gruppo socialista e mi riservo di fare ulteriori osservazioni in ordine agli altri emendamenti cui pure il relatore ha fatto riferimento e che attengono al titolo I del disegno di legge.

MAFFIOLETTI. Prendo anch'io atto del parere espresso dalla Commissione bilancio. Per quanto riguarda invece il comma 2 dell'emendamento 1.0.2/B vorrei un chiarimento. I testi degli emendamenti al nostro esame sono stati infatti rielaborati diverse volte, e quindi si rischia di fare un po' di confusione. Innanzitutto, per quanto riguarda l'emendamento 1.0.2/A, se ho ben capito, stando alla proposta formulata dal relatore, la parte finale del comma 2 dovrebbe rimanere immutata. Mi riferisco al periodo che inizia con le parole: «Presso ciascuna sezione regionale».

MURMURA, *relatore alla Commissione*. No, questa parte verrebbe tutta eliminata.

MAFFIOLETTI. Ma come potrebbero funzionare le sezioni regionali se neanche in sede locale si riesce ad istituire i posti di dirigente superiore?

MURMURA, *relatore alla Commissione*. È questo il testo approvato dall'altro ramo del Parlamento.

MAFFIOLETTI. Non vorrei che ci si riducesse all'istituzione della indennità di missione, che peraltro è già richiamata nel testo precedente.

MURMURA, *relatore alla Commissione*. Per quanto riguarda le missioni, vi è già stato un parere negativo della Commissione bilancio fin dall'inizio. Pertanto è lo stesso discorso della questione dei dirigenti.

ACONE. Quindi rimarrebbe soltanto il comma 1 e una parte del comma 2?

MURMURA, *relatore alla Commissione*. Credo che potrebbe accettarsi soltanto il comma 3 dell'emendamento 1.0.2/A, che recita: «In tutte le disposizioni vigenti per lo svolgimento delle funzioni d'istituto, le espressioni "consigliere", "primo referendario" e "referendario" sono sostituite con "magistrato"».

Ritengo pertanto opportuno, per la chiarezza di tutti, presentare il seguente emendamento che riassume le parti dei vari emendamenti da poter accogliere:

*Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:*

«Art. 1-ter.

1. Dalla data di insediamento dell'ultima delle sezioni giurisdizionali regionali sono soppresse le sezioni giurisdizionali ordinarie I e II per le materie di contabilità pubblica, la III sezione per le pensioni civili, la sezione IV per le pensioni militari, nonché le cinque sezioni speciali per le pensioni di guerra. Tali sezioni continuano a funzionare sino all'esaurimento del contenzioso ancora pendente presso di esse ai sensi del successivo articolo 5.

2. Alle esigenze di magistrati per le sezioni giurisdizionali regionali provvede il Consiglio di presidenza della Corte dei conti a mezzo di assegnazione su domanda degli interessati. Altri magistrati potranno essere assegnati alle sezioni regionali anche senza il loro consenso, per un periodo non superiore a tre anni.

3. In tutte le disposizioni vigenti per lo svolgimento delle funzioni di istituto, le espressioni "consigliere", "primo referendario" e "referendario" sono sostituite con "magistrato"».

1.0.2/C

IL RELATORE

PRESIDENTE. Metto allora ai voti l'emendamento 1.0.2/C, di cui il relatore ha testè dato lettura.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'emendamento tendente ad inserire, dopo l'articolo 5, che abbiamo già approvato, il seguente articolo aggiuntivo:

*Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:*

«Art. 5-quater.

1. I componenti del Consiglio di presidenza della Corte dei conti, nominati dai Presidenti delle Camere, decadono dal loro mandato alla scadenza prevista dalla legge senza possibilità di proroga nè di conferma».

5.0.3

MAFFIOLETTI, GALEOTTI

MURMURA, *relatore alla Commissione*. Vorrei pregare i presentatori di valutare una modifica.

All'ultimo rigo, al posto della frase «senza possibilità di proroga nè di conferma» si potrebbe dire «non possono essere prorogati nè confermati».

PRESIDENTE. Sì, è una formula migliore. Tra l'altro, è una formulazione che avvicina quest'organo al regime previsto per il Consiglio superiore della magistratura.

MAFFIOLETTI. Accogliendo il suggerimento del relatore, riformulo l'emendamento 5.0.3 nel seguente testo:

*Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:*

«Art. 5-*quater*.

1. I componenti del Consiglio di presidenza della Corte dei conti, nominati dai Presidenti delle Camere, decadono dal loro mandato alla scadenza prevista dalla legge e non possono essere nè prorogati, nè confermati».

5.0.3 (Nuovo testo)

MAFFIOLETTI, GALEOTTI

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.0.3, presentato dai senatori Maffioletti e Galeotti.

**È approvato.**

Passiamo all'articolo 6.

Art. 6.

1. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al titolo I, valutato in lire 3.180 milioni per l'anno 1991 ed in lire 4.160 milioni a decorrere dall'anno 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo utilizzando l'accantonamento «Istituzione delle sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Do lettura degli emendamenti presentati all'articolo 6:

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 4.000 milioni per l'anno 1991 ed in lire 5.000 milioni a

decorrere dall'anno 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo utilizzando l'accantonamento "Istituzione delle sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti".

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

6.1

MAFFIOLETTI, TOSSI BRUTTI, GALEOTTI

*Al comma 1, sostituire le parole da: «3180» a: «1982», con le altre: «4.000 milioni per l'anno 1991 ed in lire 5.000 milioni a decorrere dall'anno 1992».*

6.2

SPETIČ

MURMURA, *relatore alla Commissione*. Sottolineo la necessità, in accoglimento dei suggerimenti emersi dalla Commissione bilancio, di modificare la formulazione del comma 1 dell'articolo 6.

PRESIDENTE. Il parere della Commissione bilancio è favorevole a condizione che, ai sensi dell'articolo 40 del Regolamento, siano aggiornate le clausole di copertura facendole decorrere dal 1992 e riferendole all'intero triennio 1992-1994, utilizzando gli appositi accantonamenti della legge finanziaria 1992.

ACONE. L'articolo va quindi modificato.

MURMURA, *relatore alla Commissione*. Sì, è necessario, e pertanto presento il seguente emendamento.

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«1. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al titolo I, valutato in 4.260 milioni, a decorrere dall'anno 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo utilizzando l'accantonamento "Istituzione delle sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti".

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

6.3

IL RELATORE

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 6.3, presentato dal relatore, interamente sostitutivo dell'articolo 6.

**È approvato.**

Restano pertanto assorbiti gli emendamenti 6.1 e 6.2.

Passiamo all'articolo 7:

TITOLO II  
ISTITUZIONE DI SEZIONI STACCATE  
DI TRIBUNALI AMMINISTRATIVI  
REGIONALI

Art. 7.

1. Nelle regioni Piemonte, Lombardia, Veneto, Toscana, Marche, Campania, Sardegna e Sicilia sono istituite sezioni staccate dei rispettivi tribunali amministrativi regionali.

2. Le sedi e le circoscrizioni delle sezioni staccate di cui al comma 1 sono determinate nella tabella A allegata alla presente legge.

Do lettura delle due proposte di stralcio e dell'emendamento presentati su quest'articolo:

*Stralciare il titolo II.*

Tit. 1

ACQUARONE, MURMURA

*Stralciare il titolo II.*

Tit. 2

PONTONE

*Al comma 1, sopprimere le parole: «Lombardia», «Marche», «Campania» e «Sicilia».*

*Conseguentemente: alla tabella «A» allegata e relativa all'articolo 7, sopprimere le Regioni: «Lombardia», «Marche», «Campania» e «Sicilia»;*

*alla tabella «B» indicare:*

20 posti in luogo di 40 per il personale di magistratura;

4 posti in luogo di 8 per il personale direttivo;

4 posti in luogo di 8 per il personale di concetto;

12 posti in luogo di 24 per il personale di dattilografia.

7.1

ACONE, GUIZZI

MURMURA, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, relativamente alle proposte di stralcio del titolo II faccio presente che nella seduta di ieri è stata avanzata dal Governo una proposta intermedia che prevede l'istituzione, per ora, di sezioni staccate soltanto in quattro regioni: Piemonte, Veneto, Toscana e Sardegna.

Tale proposta ha registrato un certo consenso o comunque un non dissenso, pur non essendo stata ancora esaminata in modo formale. Essa prevede l'istituzione di sezioni staccate unicamente in quelle regioni

che ne sono prive. Devo dire a questo proposito che sarebbe stata coerente una previsione per far coincidere le sezioni staccate dei tribunali amministrativi regionali con le sedi di Corte d'appello perchè questo avrebbe un significato per sedi, ad esempio, quali Messina, Caltanissetta e Avellino, ma la cosa richiederebbe un esame più approfondito della materia.

Quindi si potrebbe accedere, pur con tutto il rammarico per questa limitazione dettata anche da considerazioni d'urgenza, a prevedere le sezioni distaccate per ora soltanto in alcune regioni, trascurando le regioni Lombardia, Marche, Campania e Sicilia. Comunque, anche per contribuire a risolvere il problema, ritiro la proposta di stralcio del titolo II e presento un emendamento tendente, al comma 1, a sopprimere le parole: «Lombardia», «Marche», «Campania» e «Sicilia». Conseguentemente, occorre fare la stessa cosa nella tabella «A». Per chiarezza, do lettura del testo dell'emendamento:

*Al comma 1, sopprimere le parole: «Lombardia», «Marche», «Campania» e «Sicilia».*

*Conseguentemente, alla tabella «A», allegata e relativa all'articolo 7, sopprimere le regioni: «Lombardia», «Marche», «Campania» e «Sicilia».*

7.2

IL RELATORE

GALEOTTI. Signor Presidente, nel corso della seduta pomeridiana di ieri abbiamo discusso a lungo – come ha ricordato il senatore Murmura – questo punto e continuiamo a preferire la soluzione di uno stralcio o comunque di una enucleazione di questa parte, perchè la materia, come abbiamo avuto modo di capire durante i nostri lavori, è particolarmente delicata e complessa, e probabilmente avrebbe meritato un esame congiunto con il provvedimento relativo al nuovo processo amministrativo.

Queste sono le ragioni per le quali esprimiamo rammarico per la soluzione e per il fatto che tra l'altro alcune situazioni vengono effettivamente penalizzate. Pensiamo ad esempio alla Campania, in cui è enorme il carico di giudizi pendenti. Queste ragioni ci spingono ad esprimere comunque un voto di astensione su questa riformulazione dell'articolo 7 così come proposta dal Governo e fatta propria dal relatore.

PONTONE. Annuncio il voto contrario.

ACONE. Signor Presidente, nella seduta di ieri abbiamo fatto una lunga discussione sulla questione dei tribunali amministrativi regionali e ho preso atto della mediazione del Governo che vorrebbe ridurre a quattro le sezioni staccate istituite con questo disegno di legge. Devo dire di aver meglio riflettuto sulla questione e ritengo ora opportuno sollecitare una riflessione da parte del Governo e della Commissione.

Il criterio di privilegiare una prima sezione staccata, quasi fosse una sorta di questione pregiudiziale, rispetto alle sezioni staccate successive è un criterio meramente formale e in sè arbitrario perchè non tiene



conto della popolazione utente del tribunale amministrativo regionale o di altri elementi che pure sono rilevanti, quali l'orografia, i mezzi di comunicazione e così via. Infatti, per la gestione della situazione amministrativa, spesso vi è poca vicinanza al cittadino.

Ritengo invece necessario l'ampliamento del numero dei tribunali amministrativi. Penso infatti alle esigenze della Campania, la mia regione, che ha oltre 6 milioni di abitanti, che necessita di una seconda sezione e di una prima sezione staccata; se confronto tale situazione, ad esempio, con quella della Toscana, mi sembra che l'esigenza della Campania sia ben superiore.

Modificando allora l'opinione che ho espresso ieri, in piena coscienza, devo dire che o si sceglie la soluzione dello stralcio, per rinviare a questa mitica riforma del processo amministrativo, del quale discutiamo sempre senza fare mai nulla (e non vedo neanche la connessione tra i tribunali amministrativi regionali e la riforma del processo amministrativo, ben potendosi provvedere alla riforma successivamente), oppure si decide di mantenere il testo così come ci è pervenuto dalla Camera dei deputati. Devo dire che io propenderei per il mantenimento del testo già approvato dall'altro ramo del Parlamento.

**PRESIDENTE.** Poichè in Assemblea si svolgeranno tra pochi minuti delle votazioni, rinvio il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge ad altra seduta.

*I lavori terminano alle ore 10,15.*

---

**SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI**

*Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici*

**DOTT. GIOVANNI DI CIOMMO LAURORA**